

STATUTO**Art. 1 - Denominazione e sede**

La Fondazione, che si denomina

"FONDAZIONE LA SOCIETA' DELLE API E.T.S."

è costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

La Fondazione ha sede nel Comune di Roma ed ha durata illimitata.

Tale sede potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, nelle forme di legge, con decisione del Consiglio di amministrazione: il legale rappresentante effettuerà la relativa comunicazione ai competenti uffici.

Possono essere istituite e soppresse, su delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione sia in Italia che all'Estero.

La Fondazione acquisisce personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Finalità ed oggetto della Fondazione

La Fondazione opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 117/2017, svolgendo attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine per il perseguimento delle finalità istituzionali di seguito precisate, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività rientranti nella previsione di cui all'art. 5, n. 1, del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);

- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

La Fondazione, mediante le attività sopra indicate, persegue esclusivamente, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità quali:

- promuovere e sostenere la creazione artistica contemporanea in un approccio culturale multidisciplinare, in dialogo con altre entità e istituzioni pubbliche o private;
- favorire una solidarietà attiva tra idee e conoscenze, rivolgendosi ad artisti, ricercatori, creatori, curatori, istituzioni culturali ed ad un pubblico più ampio, favorendo così la circolazione delle idee e delle conoscenze.
- rendere la creazione accessibile al maggior numero di persone.

La Fondazione persegue la promozione, la produzione e la diffusione della cultura contemporanea in tutte le sue forme, attraverso programmi di residenza d'artista, mostre, esposizioni temporanee, eventi culturali, tavole rotonde, conferenze, laboratori artistici, progetti di ricerca, pubblicazioni, supporto alla pubblicazione e al copyright, sponsorizzazioni, eventi, performance, supporto economico degli artisti per realizzarne le mostre, merchandising, incontri e attività formative aperte al pubblico o su invito.

La Fondazione può mettere a disposizione, in via temporanea o continuativa, spazi propri o gestiti per attività culturali, artistiche e di ricerca, nonché per programmi di ospitalità e collaborazione con artisti, curatori, autori, studiosi, istituzioni e realtà culturali italiane e internazionali.

A tal fine può anche:

- effettuare pubblicazioni, lavori di ricerca, mostre, edizioni, conferenze ed altri eventi che celebrano la creatività.
- effettuare progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di mostre, manifestazioni, conferenze, eventi in generale;
- organizzare e predisporre di tutti i servizi di supporto a quanto sopra, quali, per esempio accoglienza, portineria, reception ed attività affini;
- svolgere attività editoriale ed ogni realizzazione su supporto cartaceo, inclusi i libri nonché la realizzazione dei medesimi prodotti editoriali su supporto informatico (podcast, ebook etc.), destinato alla pubblicazione od alla diffusione di informazioni e conoscenze presso il pubblico con ogni mezzo compresi prodotti discografici nonché cinematografici;
- svolgere attività connesse alle precedenti inclusa l'attività tipografica anche per conto terzi.

Le attività possono essere svolte sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, sia direttamente che tramite affidamento ad altri soggetti, anche mediante appalto di servizi ed esternalizzazione di attività (outsourcing).

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali ri-

spetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il carattere secondario e strumentale di tali attività sarà documentato nel bilancio o nella relazione di missione.

La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

E' in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle descritte in questo articolo.

Art. 3 - Patrimonio - Mezzi finanziari

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, pari ad almeno Euro 30.000 (trentamila), e potrà essere aumentato, nel rispetto della vigente normativa, con donazioni, eredità, legati, erogazioni, specificamente destinati al patrimonio che possono pervenire alla Fondazione nel corso della sua esistenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto quest'ultima con il suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione sostiene la propria attività con i proventi del patrimonio e con donazioni, eredità, legati, erogazioni, contributi e sottoscrizioni non specificamente destinati al patrimonio provenienti da persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, e da persone fisiche, italiane o straniere, nonché con proventi derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione rende pubblici, attraverso il proprio sito internet o con le modalità previste dalla legge, i contributi e le sovvenzioni pubbliche ricevuti, in conformità all'art. 47 del D.Lgs. 117/2017 e alla L. 124/2017.

La Fondazione garantisce la trasparenza delle proprie attività di raccolta fondi, secondo i principi di verità, correttezza e rispetto della dignità dei donatori, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) - l'Organo di amministrazione;
- 2) - il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato;
- 3) - l'Organo di controllo;
- 4) - il Presidente onorario, ove nominato;
- 5) - i Comitati tecnico-scientifici, ove nominati;
- 6) - il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Libri sociali

La Fondazione conserva a norma di legge i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I Libri sono tenuti dall'Organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Art. 6 - Organo di amministrazione - Composizione

La Fondazione è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da almeno due membri che possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Sono membri a tempo indeterminato, fino alle loro eventuali dimissioni o al loro decesso i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo.

In caso di cessazione della carica (per dimissioni, decadenza, decesso o decorso del termine) di un componente del Consiglio di amministrazione gli altri provvedono alla sua sostituzione nominando altro soggetto: in mancanza di nomina entro sei mesi il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dovrà intendersi conseguentemente ridotto, fino ad un minimo di due componenti.

Sono membri a tempo determinato i componenti, fino ad un massimo di nove, nominati dal Consiglio di amministrazione tra praticanti, studiosi ed esperti delle materie oggetto dell'attività della Fondazione.

In caso di mancata designazione di membri a tempo determinato ai sensi di questo articolo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dovrà intendersi corrispondente a quello dei componenti a tempo indeterminato.

Nel caso in cui, a seguito della cessazione di uno o più componenti e senza la nomina dei sostituiti entro il termine suindicato, restasse in carica un solo componente a tempo indeterminato la Fondazione sarà amministrata da quest'ultimo

quale amministratore unico.

I membri a tempo determinato durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Coloro tra di essi che risultino assenti senza giustificato motivo per due adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 7 - Organo di amministrazione - Funzioni

L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, tra cui, a titolo esemplificativo:

- eleggere il Presidente e, ove ritenuto opportuno, un vicepresidente ed un presidente onorario;

- nominare l'Organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale, questi ultimi (società di revisione legale o revisore legale) nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 117/2017 o, comunque, quando ritenuto opportuno dal medesimo Consiglio di amministrazione;

- deliberare le iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

- approvare programmi annuali o pluriennali di attività culturali, artistiche e di residenza, ivi comprese mostre, esposizioni, eventi, collaborazioni con enti e istituzioni, in Italia e all'estero;

- deliberare in merito ad assunzioni, licenziamenti ed a tutto ciò che attiene al trattamento economico del personale della Fondazione a qualsiasi titolo assunto;

- deliberare, sentito il Collegio dei Probiviri, ove nominato, in merito ai compensi da erogare ai membri del Consiglio di amministrazione, ai sindaci ed al revisore in relazione al loro operato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente in materia;

- approvare, entro il termine di legge dell'anno successivo, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio di amministrazione);

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- decidere in ordine alle attività scientifiche e culturali

avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della consulenza di studiosi delle discipline oggetto dell'attività della Fondazione;

- istituire eventuali comitati tecnico-scientifici;

- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;

- istituire Commissioni speciali per supportare l'elaborazione degli indirizzi e per la realizzazione di specifiche iniziative;

- provvedere alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché alla ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

- definire l'organigramma e la struttura interna della Fondazione;

- deliberare in ordine alle modifiche dello statuto della Fondazione;

- approvare i regolamenti interni;

- deliberare in ordine all'eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione;

- deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto della vigente normativa;

- deliberare in ordine all'eventuale trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;

- curare la gestione dei beni mobili e immobili della Fondazione o da essa detenuti;

- deliberare in ordine agli altri oggetti riservati alla sua competenza da questo Statuto o dalla legge;

- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali che non sia per legge o per statuto di competenza di altro organo.

Il Consiglio di amministrazione può delegare uno o più dei propri compiti ad un comitato esecutivo costituito al suo interno o ad uno dei membri del medesimo Consiglio.

La rappresentanza generale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove nominato.

La rappresentanza della Fondazione spetta altresì ai Consiglieri delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di amministrazione in sede di nomina.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

Si riunisce altresì ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e l'ora della riunione, è fatta con invito scritto, spedito ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo e-mail o con posta raccomandata. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per video o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione a distanza a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati;
- sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentita la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzate di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Salvo quanto diversamente previsto, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi ad essa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa maggioranza prevista da questo Statuto o dalla legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche a questo Statuto, nonché l'eventuale trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione in apposita seduta, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

La delibera di scioglimento della Fondazione, di nomina dei liquidatori e di devoluzione del patrimonio residuo deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Art. 10 - Regolamento interno

Su proposta del Presidente, ove ritenuto necessario, il Consiglio di amministrazione delibera un regolamento interno per il funzionamento della Fondazione.

Art. 11 - Comitati tecnico-scientifici

Il Consiglio di amministrazione può istituire uno o più comitati tecnico-scientifici a sostegno e sviluppo delle attività della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione determina la composizione di detti comitati, i compiti ed i relativi eventuali regolamenti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto ogni tre esercizi dal Consiglio di am-

ministrazione fra i propri membri; in caso di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione a tempo indeterminato anche la carica di Presidente mantiene la medesima durata.

Ad esso spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni degli eventuali comitati tecnico-scientifici.

In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente (e, in mancanza di quest'ultimo, al consigliere più anziano d'età) convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - L'Organo di controllo

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di controllo. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione ed attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 o laddove ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti ed in tal caso:

- esercita la revisione legale e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili a quanto deliberato dagli organi competenti e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegia-

le, è composto da tre membri. Elege tra di essi il Presidente.

Esso dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa uno dei membri dell'Organo di controllo venisse a decadere, i membri in carica nomineranno per cooptazione (da confermare o modificare con successiva decisione del Consiglio di amministrazione) un altro membro in sua sostituzione: in mancanza, alla nomina provvederà il Consiglio di amministrazione.

Qualora siano intervenute le contestuali dimissioni della maggioranza dei membri dell'Organo di controllo si intenderà decaduto l'intero Organo. In tal caso i nuovi membri saranno direttamente nominati dal Consiglio di amministrazione.

Qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in alternativa all'Organo di controllo collegiale, la Fondazione potrà nominare un Organo di controllo monocratico il quale resta in carica tre esercizi.

I membri dell'Organo di controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.: nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di controllo si tengano per video o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, la riunione dell'Organo di controllo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 14 - Il Presidente onorario

Il Presidente onorario, ove nominato, partecipa alle manifestazioni pubbliche, ai convegni ed alle riunioni di natura istituzionale della Fondazione.

Il Presidente onorario non è investito di poteri di amministrazione o di legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e

di giurisdizione interna della Fondazione. E' composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra la Fondazione e gli Organi Sociali e fra gli Organi Sociali della Fondazione.

Il Collegio dei Proviviri viene sentito dal Consiglio di amministrazione in merito alla congruità dei compensi stabiliti per i membri degli organi sociali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di amministrazione.

Il bilancio d'esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro i termini di legge presso il RUNTS o comunque ai sensi di legge e del D.Lgs. 117/2017.

Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può anche essere deliberato dal Consiglio di amministrazione il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto da questo Statuto si applicano

le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

La disposizione di cui all'art. 1 di questo Statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "ETS", si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui la Fondazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, con il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Roma, 15 (quindici) dicembre 2025 (duemilaventicinque)

FIRMATO SILVIA FIORUCCI

FIRMATO ZELDA ORTU

FIRMATO GERMANA PALUCCI

FIRMATO FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Io sottoscritto Avv. **FILIPPO VITTORIO LONGO**, Notaio in Roma, con studio in Piazza della Marina, n. 1 iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità,

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

FIRMATO DIGITALMENTE

FILIPPO VITTORIO LONGO NOTAIO